



La Corte di Appello di Ancona, in persona dei sig.ri :

- Dr. Gianmiche MARCELLI PRESIDENTE
- Dr. Ugo PASTORE CONSIGLIERE rel ./est.
- Dr. Pier Giorgio PALESTINI CONSIGLIERE

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.5.2017 .nel procedimento n.426/2017 ;

Premesso che, ai fini dell'inibitoria :

- i gravi motivi sono dati, da una parte, dalla delibazione sommaria della fondatezza dell'impugnazione, e, dall'altra, dalla valutazione del pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire (anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato) dall'esecuzione della sentenza;
- tali requisiti devono ricorrere **entrambi** ;

Ritenuto che tale approccio ermeneutico ha trovato ulteriore conferma a seguito delle modifiche apportate all'art. 283 c.p.c. dalla L. 28 dicembre 2005 n. 263 e poi dal D.L. 30 dicembre 2005 n. 273 (conv. in L. 23 febbraio 2006 n. 51), poiché il richiamo alla sussistenza di motivi "fondati" risulta giustificare una valutazione estesa al "merito" della decisione (dovendo quest'ultimo apprezzarsi sulla base di censure dotate appunto ed evidentemente di "fondatezza") accanto alla prognosi delle "conseguenze" ("gravi" e dunque da intendersi come pregiudizio -difficilmente emendabile - che la posizione dell'appellante potrebbe subire dall'esecuzione);

Considerato, peraltro, che la fondatezza dei motivi di gravame cui fa riferimento la norma, dovendo esaminarsi in fase deliberativa, e quindi in modo necessariamente sommario, possa ravvisarsi (anche per la presunzione di legittimità che assiste le sentenze di primo grado, in quanto esecutive per legge) soltanto in ipotesi di assoluta ed immediata "evidenza" dell'incongruità dell'impugnata sentenza;

Verificato che , nel caso di specie, non è possibile apprezzare l'evidenza del fumus boni iuris di quanto lamentato dall'appellante nè un serio pericolo di pregiudizi difficilmente emendabili per effetto dell'esecuzione ;

Ritenuta l'evidente infondatezza della domanda ;

P.Q.M.

rigetta l'istanza inibitoria e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 283 cpv. c.p.c. condanna la parte istante
alla sanzione pecuniaria di Euro 1.500 .da versare in favore della Cassa delle ammende .

Così deciso in Ancona li 9 maggio 2017

IL PRESIDENTE

Gianmichele MARCELLI

